

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità nel comitato di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, in merito all'adozione di una carta degli aiuti a finalità regionale in base a cui saranno valutati gli aiuti regionali concessi dalla Romania

(2003/C 20 E/08)

COM(2002) 337 def. — 2002/0130(ACC)

(Presentata dalla Commissione il 24 giugno 2002)

RELAZIONE

1. La presente proposta riguarda l'adozione di una carta degli aiuti a finalità regionale in base a cui saranno valutati gli aiuti regionali concessi dalla Romania.

A norma dell'articolo 64, paragrafo 4, lettera a) dell'accordo europeo, le Parti hanno riconosciuto che, per i primi cinque anni successivi alla sua entrata in vigore, qualsiasi aiuto regionale concesso dalla Romania deve essere valutato tenendo conto del fatto che tale Stato va assimilato alle regioni comunitarie di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea.

Il 17 luglio 2000, il consiglio di associazione UE-Romania ha adottato la decisione n. 2/2000, che proroga di altri cinque anni il periodo in cui la Romania viene assimilata alle regioni comunitarie di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea. La decisione, applicata a decorrere dal 1° gennaio 1998, scade il 31 dicembre 2002.

A norma dell'articolo 2 della decisione n. 2/2000, la Romania deve presentare, entro sei mesi dall'adozione della decisione, alla Commissione europea dati PIL pro capite armonizzati a livello NUTS II. Su queste basi, il Consiglio della concorrenza rumeno e la Commissione europea hanno valutato congiuntamente l'ammissibilità delle regioni e le pertinenti intensità massime degli aiuti al fine di costituire la carta degli aiuti a finalità regionale in base alla comunicazione della Commissione sugli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale ⁽¹⁾.

2. Secondo la valutazione congiunta del Consiglio della concorrenza rumeno e della Commissione europea, il PIL pro capite in standard di potere d'acquisto (SPA) di tutte le regioni NUTS II della Romania è sensibilmente inferiore al 60 % della media comunitaria. Alla luce di questa constatazione e facendo riferimento all'articolo 4, paragrafo 2 delle norme di attuazione per l'applicazione delle disposizioni relative agli aiuti di Stato dell'accordo europeo, si ritiene che la validità della carta degli aiuti a finalità regionale non debba essere limitata al 31 dicembre 2002, data di scadenza del periodo in cui la Romania è assimilata alle regioni comunitarie di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE, conformemente alla decisione n. 2/2000 del Consiglio di associazione UE-Romania del 17 luglio 2000. Si propone invece di prolungare la validità della carta degli aiuti a finalità regionale fino al 31 dicembre 2006 o, se precedente, alla data di adesione. L'indicazione del 31 dicembre 2006 come scadenza è importante per assicurare la coerenza con le carte degli attuali Stati membri, che giungeranno tutte a scadenza (salvo quella della Germania) in tale data, nonché con la programmazione del sostegno a titolo dei fondi strutturali.
3. A norma degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato l'intensità dell'aiuto regionale non deve superare il tasso del 50 % ESN, salvo nelle regioni ultraperiferiche in cui può raggiungere il 65 % ESN. Nelle regioni del livello II della NUTS ammissibili a beneficiare dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), il cui PIL/pro capite in SPA è superiore al 60 % della media comunitaria, l'intensità dell'aiuto regionale non deve superare il 40 % ESN, salvo per le regioni ultraperiferiche, nelle quali può raggiungere il 50 % ESN. Il rapporto PIL/SPA di ogni regione e la media comunitaria da utilizzare nell'analisi devono riferirsi alla media degli ultimi tre anni per i quali si dispone di statistiche.

⁽¹⁾ GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

Tutti i massimali suddetti possono essere maggiorati di 15 punti percentuali, al lordo, per le piccole e medie imprese ⁽¹⁾ e si applicano all'ammontare complessivo dell'aiuto in caso di intervento concomitante di più regimi a finalità regionale, indipendentemente dalla provenienza dell'aiuto da fonti locali, regionali, nazionali o comunitarie. Al di sotto di questi massimali, l'intensità dell'aiuto regionale viene modulata in funzione della gravità e dell'entità dei problemi regionali.

4. La Commissione presenta la proposta congiunta al Consiglio e gli chiede di adottare la proposta allegata di decisione del comitato di associazione.

⁽¹⁾ GU L 107 del 30.4.1996, p. 4.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione delle Comunità europee,

visto l'articolo 64, paragrafo 4, lettera a) dell'accordo europeo,

visto l'articolo 4, paragrafo 2 delle norme di attuazione per l'applicazione delle disposizioni relative agli aiuti di Stato dell'accordo europeo, adottate con la decisione n. 4/2000 del Consiglio di associazione UE-Romania del 10 aprile 2001,

vista la decisione n. 2/2000 del Consiglio di associazione UE-Romania, del 17 luglio 2000, che proroga di cinque anni il periodo in cui qualsiasi aiuto pubblico concesso dalla Romania è valutato tenendo conto del fatto che tale Stato va assimilato alle regioni comunitarie di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 2, terza frase,

considerando quanto segue:

- (1) a norma dell'articolo 2 della decisione n. 2/2000, la Romania deve presentare, entro sei mesi dall'adozione della decisione, alla Commissione europea dati PIL pro capite armonizzati a livello NUTS II;
- (2) l'autorità rumena competente per gli aiuti di Stato (Consiglio della concorrenza) e la Commissione europea hanno valutato congiuntamente l'ammissibilità delle regioni e le pertinenti intensità massime degli aiuti al fine di costituire la carta degli aiuti a finalità regionale in base agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale ⁽¹⁾;
- (3) conformemente all'articolo 4, paragrafo 2 delle norme di attuazione in combinato disposto con l'articolo 2, terza frase della decisione n. 2/2000 del Consiglio di associa-

zione UE-Romania, viene successivamente presentata una proposta congiunta al comitato di associazione, che prende una decisione a tal fine;

- (4) a norma degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato l'intensità dell'aiuto regionale non deve superare il tasso del 50 % ESN, salvo nelle regioni ultraperiferiche in cui può raggiungere il 65 % ESN;
- (5) nelle regioni del livello II della NUTS ammissibili a beneficiare dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), il cui PIL/pro capite in SPA è superiore al 60 % della media comunitaria, l'intensità dell'aiuto regionale non deve superare il 40 % ESN, salvo per le regioni ultraperiferiche, nelle quali può raggiungere il 50 % ESN;
- (6) il rapporto PIL/SPA di ogni regione e la media comunitaria da utilizzare nell'analisi devono riferirsi alla media degli ultimi tre anni per i quali si dispone di statistiche;
- (7) tutti i massimali suddetti possono essere maggiorati di 15 punti percentuali, al lordo, per le piccole e medie imprese ⁽²⁾ e si applicano all'ammontare complessivo dell'aiuto in caso di intervento concomitante di più regimi a finalità regionale, indipendentemente dalla provenienza dell'aiuto da fonti locali, regionali, nazionali o comunitarie;
- (8) al di sotto di questi massimali, l'intensità dell'aiuto regionale viene modulata in funzione della gravità e dell'entità dei problemi regionali;
- (9) la gravità e l'entità dei problemi regionali devono essere valutate nel più ampio contesto di tutti i paesi che hanno concluso accordi europei con le Comunità europee;
- (10) la Romania comprende 8 regioni NUTS II con un PIL/SPA pro capite inferiore al 60 % della media comunitaria secondo le statistiche disponibili per il periodo 1997-1999;

⁽¹⁾ GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.

(11) la situazione relativa di ciascuna regione NUTS II non giustifica una differenziazione dei massimali d'intensità dell'aiuto regionale;

DECIDE:

(12) le intensità massime applicabili degli aiuti, valutate congiuntamente dal Consiglio della concorrenza rumeno e dalla Commissione europea, sono conformi ai requisiti degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale,

La posizione della Comunità nel comitato di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, in merito all'adozione di una carta degli aiuti a finalità regionale si basa sul progetto di decisione del comitato di associazione allegato alla presente decisione.

Decisione n. .../2002 del comitato di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, del ... che adotta una carta degli aiuti a finalità regionale in base a cui saranno valutati gli aiuti regionali concessi dalla Romania

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 64, paragrafo 4, lettera a),

vista la decisione n. 2/2000 del Consiglio di associazione UE-Romania, del 17 luglio 2000, che proroga di cinque anni il periodo in cui qualsiasi aiuto pubblico concesso dalla Romania è valutato tenendo conto del fatto che tale Stato va assimilato alle regioni comunitarie di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'articolo 4, paragrafo 2 delle norme di attuazione per l'applicazione delle disposizioni relative agli aiuti di Stato dell'accordo europeo,

considerando quanto segue:

- (1) a norma dell'articolo 2 della decisione n. 2/2000, la Romania deve presentare, entro sei mesi dall'adozione della decisione, alla Commissione europea dati PIL pro capite armonizzati a livello NUTS II;
- (2) l'autorità rumena competente per gli aiuti di Stato (Consiglio della concorrenza) e la Commissione europea hanno valutato congiuntamente l'ammissibilità delle regioni e le pertinenti intensità massime degli aiuti al fine di costituire la carta degli aiuti a finalità regionale in base agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale ⁽²⁾;

(3) conformemente all'articolo 4, paragrafo 2 delle norme di attuazione, viene successivamente presentata una proposta congiunta al comitato di associazione, che prende una decisione a tal fine;

(4) a norma degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato l'intensità dell'aiuto regionale non deve superare il tasso del 50 % ESN, salvo nelle regioni ultraperiferiche in cui può raggiungere il 65 % ESN;

(5) nelle regioni del livello II della NUTS ammissibili a beneficiare dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), il cui PIL/pro capite in SPA è superiore al 60 % della media comunitaria, l'intensità dell'aiuto regionale non deve superare il 40 % ESN, salvo per le regioni ultraperiferiche, nelle quali può raggiungere il 50 % ESN;

(6) il rapporto PIL/SPA di ogni regione e la media comunitaria da utilizzare nell'analisi devono riferirsi alla media degli ultimi tre anni per i quali si dispone di statistiche;

(7) tutti i massimali suddetti possono essere maggiorati di 15 punti percentuali, al lordo, per le piccole e medie imprese ⁽³⁾ e si applicano all'ammontare complessivo dell'aiuto in caso di intervento concomitante di più regimi a finalità regionale, indipendentemente dalla provenienza dell'aiuto da fonti locali, regionali, nazionali o comunitarie;

⁽¹⁾ GU L 357 del 31.12.1994, pag. 2.

⁽²⁾ GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.

- (8) al di sotto di questi massimali, l'intensità dell'aiuto regionale viene modulata in funzione della gravità e dell'entità dei problemi regionali;
- (9) la gravità e l'entità dei problemi regionali devono essere valutate nel più ampio contesto di tutti i paesi che hanno concluso accordi europei con le Comunità europee;
- (10) la Romania comprende 8 regioni NUTS II con un PIL/SPA pro capite inferiore al 60 % della media comunitaria secondo le statistiche disponibili per il periodo 1997-1999;
- (11) la situazione relativa di ciascuna regione NUTS II non giustifica una differenziazione dei massimali d'intensità dell'aiuto regionale;
- (12) le intensità massime applicabili degli aiuti, valutate congiuntamente dal Consiglio della concorrenza rumeno e dalla Commissione europea, sono conformi ai requisiti degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le intensità massime degli aiuti applicabili in Romania non possono superare il 50 %, in equivalente sovvenzione netto. Questo massimale può essere maggiorato di 15 punti percentuali, al lordo, per gli aiuti concessi alle piccole e medie imprese ⁽¹⁾.

Articolo 2

Le intensità massime degli aiuti di cui all'articolo 1 si applicano all'ammontare complessivo dell'aiuto in caso di intervento concomitante di più regimi a finalità regionale, indipendentemente dalla provenienza dell'aiuto da fonti locali, regionali, nazionali o comunitarie.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Essa si applica fino al 31 dicembre 2006 oppure, se precedente, fino alla data di adesione della Romania all'UE.

Fatto a Bruxelles, il ...

Per il comitato di associazione

Il Presidente

⁽¹⁾ GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.